



COMUNICATO UFFICIALE N.265 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 165/AA, 166/AA e 167/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 556 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Francesco SIDERO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO SIDERO, nella qualità di consigliere della società A.S.D. Città di Rossano all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 44 del regolamento della L.N.D. e 40, lett. E), del regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver svolto l'attività di allenatore della squadra Città di Rossano nel campionato calabro 2016/2017 Juniores Regionali indebitamente, in quanto privo della necessaria abilitazione da parte del Settore Tecnico; e in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver inviato, in data 26.1.2017, sul profilo "messenger" del Sig. Pietro De Luca, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Rossano, un messaggio finalizzato a convincere il direttore di gara a non riportare (o riportare in modo lieve) la motivazione dell'espulsione subita da un calciatore della società Città di Rossano in occasione della gara *Young Boys Cassano - Città di Rossano* del 26.1.2017, valevole per il campionato calabro 2016/2017 Juniores Regionali;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco SIDERO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione per il Sig. Francesco SIDERO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 APRILE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 379 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Stefano PERONI, e della società A.S.D. SOLLEONE MARCOLINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Stefano PERONI, Dirigente accompagnatore dell'A.S.D. SOLLEONE MARCOLINI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in occasione dell'incontro *U.S.D. PRO MORNICO – A.S.D. SOLLEONE MARCOLINI* del Campionato di 2° Categoria – Comitato Regionale Lombardia, disputato in Mornico al Serio il 26/3/2017, in concorso con altri soggetti rimasti non identificati, alcuni dei quali tesserati della medesima società, minacciato il Direttore di Gara Sig. Giaramita Alessandro ed il Presidente della Sezione AIA di Chieri, Rosati Fabio, con frasi ed atteggiamenti intimidatori ed in particolare seguendoli, allorquando costoro si allontanavano dall'impianto sportivo per fare ritorno a casa, e costringendoli ad effettuare un tortuoso percorso per evitarli;

A.S.D. SOLLEONE MARCOLINI, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte del proprio Dirigente accompagnatore Peroni Stefano, nonché in relazione al comportamento dei propri tesserati non identificati e dei propri sostenitori;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano PERONI e dal Sig. Fabio Guarnieri, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SOLLEONE MARCOLINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il sig. Stefano PERONI, e di 500,00 € di ammenda per la società A.S.D. SOLLEONE MARCOLINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbri

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 490 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio BOSCHI e Massimo SCOTTU, e delle società U.S. CARIGNANO A.S.D. e A.C. TEAM CARIGNANO 2003, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO BOSCHI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 36 del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (oggi trasfuso integralmente nell'art. 28 del vigente Regolamento), e al punto 9 e 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.07.2016, stagione sportiva 2016-2017, perché nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. Team Carignano 2003, promuoveva ed organizzava unitamente alla Società U.S. Carignano ASD, nel periodo 20 aprile/19 giugno 2017, presso gli impianti sportivi di quest'ultima Società in Carignano (PR), il Torneo di calcio giovanile denominato "24° Torneo di Calcio giovanile di Carignano – Memorial Vittorio Dodi", riservato alle categorie "scuola calcio 2009", "pulcini", "esordienti" e "giovanissimi", in assenza delle necessarie garanzie spettanti ai giovani calciatori partecipanti in relazione a tale evento, nonché in assenza delle necessarie autorizzazioni degli organi federali territorialmente competenti, finalizzato a costituire una occasione di scouting/provini per giovani calciatori, alcuni di età inferiore a 12 anni, da selezionare al fine di sottoporli a successive valutazioni da parte di Società professionistiche;

MASSIMO SCOTTU, violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 36 del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (oggi trasfuso integralmente nell'art. 28 del vigente Regolamento), e al punto 9 e 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.07.2016, stagione sportiva 2016-2017, perché nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Carignano ASD, promuoveva ed organizzava unitamente alla Società A.C. Team Carignano 2003, nel periodo 20 aprile/19 giugno 2017, presso gli impianti sportivi della propria Società in Carignano (PR), il Torneo di calcio giovanile denominato "24° Torneo di Calcio giovanile di Carignano – Memorial Vittorio Dodi", riservato alle categorie "scuola calcio 2009", "pulcini", "esordienti" e "giovanissimi", in assenza delle necessarie garanzie spettanti ai giovani calciatori partecipanti in relazione a tale evento, nonché in assenza delle necessarie autorizzazioni degli organi federali territorialmente competenti, finalizzato a costituire una occasione di scouting/provini per giovani calciatori, alcuni di età inferiore a 12 anni, da selezionare al fine di sottoporli a successive valutazioni da parte di Società professionistiche;

U.S. CARIGNANO A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le incolpazioni ascrivibili al proprio legale rappresentante;

A.C. TEAM CARIGNANO 2003, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le incolpazioni ascrivibili al proprio legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio BOSCHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. TEAM CARIGNANO 2003 e Massimo SCOTTU in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. CARIGNANO A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Antonio BOSCHI, di 6 (sei) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Massimo SCOTTU, di € 900,00 di ammenda per la società U.S. CARIGNANO A.S.D. e € 900,00 di ammenda per la società A.C. TEAM CARIGNANO 2003;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini